Ministero della Salute

Dipartimento della salute umana, della salute animale, dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali
Direzione Generale della salute animale
Ufficio 1

Trasporto degli animali e controlli ufficiali: il quadro normativo europeo in via di approvazione



Dott.ssa Anna Di Stefano

PAROLE CHIAVE E INQUADRAMENTO STORICO -NORMATIVO

Controlli ufficiali:

- ✓ tutte quelle attività finalizzate a prevenire e ridurre i rischi per la salute umana, animale e vegetale e garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti;

- ✓ insieme di attività di supervisione e verifica di tipo documentale, d'identità, fisica, effettuate dalle autorità competenti per garantire la conformità alle normative sanitarie;

- ✓ Tra le normative sanitarie, in un'ottica "On Health" dove la salute dell'uomo è legata a doppio filo e passa attraverso quella degli animali e dell'ambiente, vi sono anche quelle in materia di **protezione animale** e di sicurezza alimentare, poiché assicurare agli animali condizioni di benessere significa prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive che possono quindi includere ispezioni, prelievi di campioni, test e audit per verificare la sicurezza dei prodotti e la salute.

PAROLE CHIAVE E INQUADRAMENTO STORICO -NORMATIVO

Benessere animale:

- ***Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale***, firmata a Parigi il 13 dicembre del 1968 e recepita in Italia 1973 con legge n. 222. La Convenzione vincolò gli stati firmatari al rispetto di principi generali riguardanti le condizioni minime di benessere da garantire agli animali nei viaggi internazionali, sia per terra, che per mare, che per via aerea. Nella Convenzione venivano già elencati gli aspetti che maggiormente incidono sulla risposta fisiologica e comportamentale degli animali trasportati quali: l'alimentazione, l'abbeveraggio, lo spazio disponibile, la temperatura ambientale e le attrezzature per il carico e lo scarico;
- ***Direttiva 77/489/CEE*** del 18 luglio 1977, con l'introduzione dell' obbligo del "certificato veterinario", ossia l'attestazione che garantiva il rispetto di adeguate condizioni di benessere degli animali negli scambi internazionali.
- ***Direttiva 91/628/CEE*** del 19 novembre del 1991 ove erano descritte in maniera dettagliata e organica le condizioni di trasporto in base ai mezzi utilizzati e alle specie trasportate.
- **Direttiva 95/29/CE**, che modificò la precedente introducendo notevoli ed importanti cambiamenti quali la durata dei periodi di trasporto ed i necessari intervalli di riposo, l'alimentazione, l'abbeveraggio e le superfici minime da garantire, per specie e per categoria di animali, in funzione del loro peso vivo;

I successivi interventi legislativi sono stati emanati non più sotto forma di direttiva ma di **regolamento** in modo da vincolare i paesi membri ad una loro immediata applicazione

PAROLE CHIAVE E INQUADRAMENTO STORICO -NORMATIVO

Reg. (CE) n. 1/2005:

Sull'onda di problemi sanitari creati dalla diffusione di forme patologiche trasmesse da animali trasportati e con la previsione di un elemento di assoluta novità costituito dalla sull'educazione del personale, intesa come mezzo per migliorare le condizioni di benessere degli animali trasportati, si è arrivati al **Regolamento 1/2005** che disciplina il trasporto degli animali per scopi commerciali le cui norme hanno trovato attuazione dal 5 gennaio del 2007;

Lo stesso era stato preceduto da alcuni interventi che hanno riguardato, in particolare, i viaggi di lunga durata, definendo i requisiti strutturali e sanitari dei “punti di sosta” (Regolamento CE n. 1255/97), e le dotazioni degli autoveicoli, in particolare la presenza di lettiera, di tramezzi, di dispositivi di alimentazione e di abbeveraggio e di sistemi di ventilazione meccanica (Regolamento CE n. 411/98).

Benessere degli animali: Life worth living' – «Una vita degna di essere vissuta>>, come valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- Nel 2009, con **il Trattato di Lisbona**, l'animale viene dichiarato '***essere senziente***' ovvero dotato di capacità percettive, in particolare di soffrire e provare dolore. Con ciò si prevede che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, **l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,** rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. (art. 13)
- Sempre nel 2009 l'espressione «***Una vita degna di essere vissuta***>> pubblicata in Farm Animal Welfare Council, entra nella comunità scientifica. Con essa si definisce il concetto di benessere animale con cui la comunità scientifica cerca di incontrare anche la nuova sensibilità sociale e con cui si confronterà la legislazione nazionale ed europea futuro.

Proposta (COM(2023) 770) di Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio

- Presentata dalla **Commissione europea** il 7 dicembre 2023.
- Nella proposta di Regolamento la Commissione UE ha tenuto conto dei pareri scientifici di EFSA in tema di benessere degli animali durante il trasporto e degli standard internazionali adottati dalla WOAH.
- Al **Parlamento europeo**, il fascicolo è stato assegnato congiuntamente alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) e alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN). La commissione per la pesca (PECH) formulerà un parere. L'esame dettagliato a livello tecnico in sede di gruppo "Animali e questioni veterinarie" (Benessere degli animali e zootecnia) è iniziato il 18 dicembre 2023. Il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sulla proposta è stato adottato il 31 maggio 2024. Il **Garante europeo della protezione dei dati** ha espresso un parere il 5 marzo 2024.

GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Nel contesto della strategia "*Dal produttore al consumatore*" che prevede revisione di tutta la normativa dell'UE in materia di benessere degli animali, compreso il benessere degli animali durante il trasporto, la stessa mira a dare un contributo per una produzione agricola e alimentare sostenibile, garantendo un livello più elevato di benessere degli animali ed evitando distorsioni sul mercato interno, contribuendo in tal modo al passaggio a un sistema alimentare sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale

LE PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL REGOLAMENTO N. 1/2005

1) Ambito di applicazione: prescrizioni dettagliate per gli animali acquatici e in cani e gatti se trasportati in relazione ad un'attività economica;

2) **Ripartizione più chiara delle responsabilità** tra i diversi gli attori coinvolti nelle operazioni correlate ai trasporti;

3) Tempo totale di trasporto limitato, diversi periodi di riposo;

4) Maggiore spazio disponibile;

5)Prescrizioni equivalenti per il trasporto ai fini dell'importazione, dell'esportazione e del transito attraverso l'UE;

6) Restrizioni al trasporto a temperature estreme;

7) Ulteriori restrizioni al trasporto di animali vulnerabili;

8) > digitalizzazione: TRACES e GPS

AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO 1/2005 E LE NOVITA' DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento 1/2005 si applica a :

Trasporto a fini commerciali;
Trasporto di animali vertebrati vivi eccetto cani e gatti;
mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci;
negli scambi tra Stati membri;
nei trasporti nazionali;
nei trasporti provenienti o destinati a Paesi terzi.

Traporto" si intende "*il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione (*art. 2, par. 1, lett. w) e, "***per fini commerciali***" si intende in senso ampio tutti quei trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto e quindi non solo ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi.

"

La proposta della Commissione si applica a:

Trasporto a fini commerciali
Trasporto anche di cani e gatti;
Trasporto di animali acquatici (tutti i cefalopodi e decapodi), **vi è un ampliamento delle previsioni**, anche se continuano a rimanere esclusi i pesci ornamentali e la consegna degli animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.
Trasporto che viene ammesso solo su aeromobili di vettori appartenenti **all'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA).**
ampliata la portata applicativa relativamente al **Trasporto sia da un Paese terzo verso l'UE che dall'UE verso un Paese terzo**.

LE TIPOLOGIE DI TRASPORTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1/2005

- al trasporto che non sia in relazione ad attività economica. Di converso per trasporto "*per fini commerciali*" si intende in senso ampio tutti quei trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto e quindi non solo ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi;

- al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento).

TIPOLOGIE DI TRASPORTO A CUI SI APPLICANO SOLO LE CONDIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO N. 1/2005 (GLI ARTICOLI 3 E 27)

- ai trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto per la transumanza;
- ai trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda.

Il regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio.

Tipologie di trasporto a cui si applicano solo le condizioni generali (art. 4)

- Trasporto da parte degli allevatori dei propri animali mezzi propri per la transumanza stagionale;
- Trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;
- Trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.

OPERATORI E FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DEL TRASPORTO

"***Nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili***" (Considerando 11 - Articolo 3 - Reg. 1/2005)

Norma di principio - Paradigma interpretativo

OPERATORI E FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DEL TRASPORTO

Per il regolamento 1/2005:

«**Organizzatore**»: trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio; ovvero persona che ha firmato la sezione 1 del **giornale di viaggio** di cui all'allegato II. (art. 2, lett. q) reg. n. 1/2005). Il giornale di viaggio è uno strumento di pianificazione che nell'1/2005 è previsto solo per i lunghi viaggi.

Nessuno può affidare, mediante contratto o subappaltare, il trasporto di animali tranne che a ***trasportatori autorizzati*** *conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1* (art. 5, par. 1 reg. n. 1/2005)

OPERATORI E FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DEL TRASPORTO

- **«Trasportatore»:** *persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi* (art. 2, par. 1 lett. x) reg. n. 1/2005) che, salvo non trasporti per conto proprio animali per una distanza non > di 65 km, **deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente** (Servizi veterinari delle Aziende sanitarie territorialmente competenti rispetto alla sede legale) di:
- TIPO 1: per i viaggi brevi ossia inferiori alle **8 ore** oppure inferiori alle **12 ore** qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale per conto terzi; oppure se trasporto dei propri animali per una distanza < 65 KM (art. 10 del reg. 1/2005).
- TIPO 2: per i "lunghi viaggi" ossia superiori alle **8 ore** o alle **12 ore**, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale. (art. 11 del reg. 1/2005).
- **Nella domanda di autorizzazione** – redatta attraverso check-list disponibili per ogni mezzo di trasporto- il trasportatore dichiara tra l'altro di essere in possesso di una serie di requisiti tra cui, di disporre di **mezzi di trasporto adeguati** autoveicoli e rimorchi **(certificato di omologazione**) e del **certificato di idoneità** rilasciato dalla ASL ad esito di un **percorso di formazione** relativo a se stesso se, oltre ad essere trasportatore è anche conducente ovvero relativo **al conducente e al guardiano**. **Il percorso di formazione, della durata di 12 ore**, deve prevedere:– lo studio della fisiologia, del comportamento, del fabbisogno di acqua e alimenti degli animali;– aspetti pratici dell'accudimento degli animali; cure di emergenza; impatto dello stile di guida sul benessere degli animali e sulla qualità della carne la conoscenza della presente norma. Il certificato di idoneità ha una **validità 10 anni** rinnovabile dopo un corso di formazione della **durata di 4 ore.**

OPERATORI E FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DEL TRASPORTO

- «**Detentore**»: persona fisica o giuridica, ad esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea (art. 2, par. 1 lett. k) reg. n. 1/2005);
- «**Conducente**»: la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali (art. 1, comma 2 del d.lgs. n.151/2007);
- «**Guardiano**»: persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio (art. 2, par. 1 lett. c) reg. n. 1/2005).

OPERATORI E FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DEL TRASPORTO NELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nella proposta della Commissione:

«**Organizzatore»**: *a) trasportatore che trasporta animali o ne ha ceduto in subappalto il trasporto per l'intero viaggio o una parte dello stesso ad almeno un altro trasportatore; oppure b) persona fisica o giuridica che ha ingaggiato un trasportatore per il trasporto di animali; oppure c) persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio in TRACES, di cui all'allegato III*. **La definizione non cambia.** Il **giornale di viaggio** viene confermato con il principale strumento di pianificazione ma esteso in quanto previsto sia per i lunghi viaggi che per quelli brevi sia verso i paesi terzi sia all'interno dell'UE. **L'attività di organizzazione** del viaggio è però soggetta al rilascio **dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente**, richiesta a non più di un'autorità competente, in non più di uno Stato membro, l'autorizzazione ottenuta **è valida per un periodo massimo di 5 anni**, può esserne chiesto il rinnovo un mese prima della scadenza, in essa sono precisate: **le specie e categorie di animali o il tipo di trasporto** e ove ne ricorrano le condizioni può essere sospesa o revocato.

«Trasportatore» *operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto di terzi*. **La definizione non cambia.** Le autorizzazioni concesse ai trasportatori – stabiliti in un paese dell'UE o in un paese terzo -possono essere **per viaggi brevi o di lunga durata** e sono subordinate alle seguenti condizioni: la disponibilità di **personale e attrezzature sufficienti** e appropriati, la predisposizione di istruzioni scritte per il personale riguardo l'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali; **l'idoneità conducenti e/o guardiani**, attestata da un apposito **certificato** e conseguita seguendo pertinenti **corsi di formazione; non aver commesso gravi violazioni nei cinque anni precedenti la domanda.** Ulteriori condizioni sono previste **per i viaggi di lunga durata,** tra cui la predisposizione di un **piano di emergenza adeguato**. È previsto che il trasportatore provveda affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali seguano un corso di formazione riconosciuto (art. 10 e art. 37) in materia di benessere degli animali. Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati. La **formazione** di tutto il personale coinvolto nell'attività di trasporto come strumento che incide direttamente sul benessere animale: se nel regolamento 1/2005 abbiamo un unico articolo dedicato alla formazione del personale, sono diverse le disposizioni dedicate alla formazione (art. 10, art. 37. 38). **Il certificato di idoneità ha una validità di 5 anni ed è rilasciato ad esito di un esame finale.**

AUTORITA' COMPETENTI
(Art. 2 del decreto legislativo 151/2007 - Art. 2 del decreto legislativo n. 27/2021)

- Art. 2, comma 1 del d.lgs. 151/2007
- Le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono **il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome** negli ambiti di rispettiva competenza.
- Per **il Ministero della salute**: **Posti di Controllo Frontalieri (PCF) e Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC)** che svolgono attività di controllo per quanto riguarda il trasporto da e verso Paesi membri e Terzi in ambito UE. Gli UVAC si avvalgono, sulla base di un protocollo di intesa tra il Ministero della salute e il Ministero dell'Interno del 2011 anche della Polizia stradale che , attraverso le pattuglie della **Polizia stradale**, in modo autonomo provvede alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo e di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidono direttamente sulla salute e benessere degli animali, mentre per le contestazioni che implicano la valutazione dello stato di stress/benessere animale o salute degli animali, le pattuglie della Polizia Stradale chiedono sempre l'intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l'UVAC territorialmente competente.
- Per le **Regioni e PP.AA: AA.SS.LL** per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni, certificati di idoneità e controlli sul territorio nazionale. (presso i centri di raccolta, punti di controllo e punti di partenza e di destinazione) (cfr. anche art. 2 del d.lgs. n. 27/2021).
- La ripartizione delle competenze è mantenuta anche ai sensi del regolamento 625/2017 e del d.lgs. 27/2021.
- **I controlli** sono effettuati: nei luoghi di partenza per i lunghi viaggi e al macello dopo lo scarico; durante il trasporto, ma anche nei luoghi diversi da quelli di destinazione quali: centri di raccolta, fiere, mercati, stalle di sosta, allevamenti; dopo il completamento del trasporto per la verifica del rispetto dei tempi di viaggio e di riposo

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

“Nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili” (Considerando 11 - Articolo 3 - Reg. 1/2005)

Norma di principio - Paradigma interpretativo

- il divieto di trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongano o siano tali da esporli a **sofferenze inutili**;
- l'adozione previa di tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo **la durata del viaggio**, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico; (**durata del viaggio: fattore di rischio**)
- **il trasporto sia effettuato senza indebito ritardo e le condizioni di benessere degli animali** siano controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- **l'idoneità degli animali all'intero viaggio**;
- **l'idoneità delle persone responsabili degli animali** in qualsiasi fase del trasporto ad accudire gli animali trasportati e ad espletare i propri compiti senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili;
- la progettazione, costruzione, manutenzione e utilizzo dei **mezzi di trasporto** e delle **strutture di carico e scarico** in modo da evitare lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;
- **lo spazio e l'altezza del mezzo di trasporto**, le strutture per lo scarico e il carico siano adattati alle specie, alle dimensioni, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;
- **acqua, alimenti e riposo** siano offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e siano appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche; gli animali acquatici dispongano di acqua in volume e qualità sufficienti.

Nella Proposta della Commissione non troviamo differenze sugli obiettivi, cambiamo però gli strumenti per raggiungerli.

DURATA DEL VIAGGIO
NEL REGOLAMENTO 1/2005

La durata del viaggio come fattore di rischio che incide sul benessere degli animali.

Nel regolamento 1/2005 per lunghi viaggi si intende quelli che hanno **una durata maggiore alle 8 ore** di trasporto ovvero della durata superiore alle 12 ore se svolti nel territorio nazionale.

Non rientrano nella definizione di lungo viaggio i trasposti su territorio nazionale effettuati entro la durata di 12 ore.

Ai fini del calcolo della durata del viaggio: Il tempo impiegato per caricare e scaricare gli animali deve essere considerato per stabilire la durata presunta del viaggio. (art. 11 del regolamento)

In base alla **durata cambia**:

a) il tipo di autorizzazione;

b) l'omologazione del mezzo;

c) le modalità di pianificazione (giornale di viaggio)

d) disposizioni aggiuntive che riguardano i mezzi di trasporto che le pratiche di trasporto (allegato VI);

e) piano di emergenza.

Per i lunghi viaggi: **omologazione del veicolo** e **pianificazione del viaggio** attraverso il giornale di viaggio.

DURATA DEL VIAGGIO SECONDO IL REGOLAMENTO 1/2005

Per Bovini, suini, ovini, caprini, equidi

- Veicoli adibiti a trasporto inferiore alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali). Se gli animali sono trasportati con un mezzo che non soddisfa i requisiti per viaggi lunghi il luogo di destinazione deve essere raggiunto entro 8 ore.
- Non è permesso effettuare: 8 ore di trasporto – 24 ore riposo – altre ore di trasporto

Partenza → 8 ore di trasporto (12 ore su tratte nazionali con veicolo dotato di sistema di ventilazione e abbeveraggio) → **Arrivo**

DURATA DEL VIAGGIO SECONDO IL REGOLAMENTO 1/2005

Veicoli omologati per percorrenze superiori alle 8 ore

Animali non svezzati:		
Partenza ➜ 9 ore di trasporto	**pausa di 1 ora***	Altre 9 ore di trasporto ➜ **Arrivo****
Vitelli di età inferiore a 2 mesi, puledri di età inferiore a 6 mesi, capretti e agnelli di età inferiore a 50 giorni (periodi indicativi minimi).		

Durante la pausa di un ora gli animali sono abbeverati e, se necessario, alimentati.
Arrivo: si intende la sede di destinazione o il posto di controllo

DURATA DEL VIAGGIO SECONDO IL REGOLAMENTO 1/2005

Suini		
Partenza → 24 ore di trasporto → **Arrivo****		
Bovini, ovini, caprini:		
Partenza → 14 ore di trasporto	**pausa per 1 ora***	Altre 14 ore di trasporto → **Arrivo****
Equidi		
Partenza → 24 ore di trasporto → **Arrivo****		
con una sosta ogni 8 ore per abbeverare gli animali		
Pollame, uccelli domestici, conigli domestici		
Partenza → 12 ore di trasporto → **Arrivo****		

Dopo aver effettuato il viaggio con la durata massima qui precisata, se non è stata raggiunta la destinazione finale, gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare di **un periodo di riposo di almeno 24 ore** in un posto di controllo. Dopo la sosta è permesso riprendere il trasporto con i tempi suindicati. Dopo la sosta in un posto di controllo il veterinario deve confermare nel giornale di viaggio che gli animali

*** Durante la pausa di un ora gli animali sono abbeverati e, se necessario, alimentati.**

**** Arrivo: si intende la sede di destinazione o il posto di controllo.**

DURATA DEL VIAGGIO NELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

OBIETTIVO: 2,6 milioni di mammiferi sono trasportati ogni anno per una durata superiore a nove ore per la macellazione e 1 milione è trasportato ogni anno per più di 42 ore per altri tipi di viaggi tra gli Stati membri. La limitazione dei tempi di viaggio avrà un forte impatto positivo sul benessere degli animali trasportati sia per la macellazione che per altri motivi. Ciò non solo per **effetto della limitazione della durata del viaggio, ma anche della limitazione della frequenza delle operazioni di scarico e nuovo carico,** che sono associate a problemi di stress e di benessere (attualmente non sono poste limitazioni al numero di operazioni di scarico per un periodo di riposo di **24 ore**, le nuove norme non lo consentiranno nel caso degli animali da macello e permetteranno un solo periodo di riposo con scarico per gli animali trasportati per altri scopi). (VALUTAZIONE DI IMPATTO)

Considerando 34 della proposta: dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di cinque anni**. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni**.

DURATA DEL VIAGGIO NELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

- **Viaggi brevi** con tempi massimi di viaggio di **9 ore per gli animali destinati alla macellazione** (art. 28);
- **Viaggi lunghi divisi**: in non più di due parti, di non più di **21 ore** ciascuna per gli animali terrestri adulti (con un periodo di riposo minimo di 1 ora dopo 10 ore) + 24 ore di riposo con scarico + 21 ore (con un periodo di riposo minimo di 1 ora dopo 10 ore) arrivo (art. 27);
- **Viaggi** non più **di 8 ore per gli animali non svezzati** (vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri) considerati secondo ESFA **animali vulnerabili***. Tempi di viaggio più lunghi se nel mezzo di trasporto sono previsti sistemi di alimentazione efficaci. In questo modo si consente un solo ciclo di trasporto. In deroga è possibile trasportare i non svezzati per un viaggio della durata di: **9 ore con 1 ora di riposo e 9 ore** con l'obbligo di **alimentare gli animali ogni 3 ore senza effettuare operazioni di carico e scarico** (art. 29) .

***Considerando 39:** Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRAPORTO NEL REGOLAMENTO 1/2005 (art. 6, par. 3 art. 8, par. 1, art. 9, par. 1 e 2 lett. a), Allegato I- Capo I)

Soggetti responsabili di verificare se l'animale è idoneo o meno al trasporto:

- I **trasportatori** trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I (art. 6, par. 3);
- I **detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione** assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, riguardo gli animali trasportati siano soddisfatte (art. 8, par. 1). Ruolo attivo sia nel luogo di partenza, nell'eventuale luogo di transito e nel luogo di destinazione;
- Gli **operatori dei centri di raccolta** assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I (art. 9, par. 1 e 2 lett. a). Per «centri di raccolta»: luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare.
- I **conducenti e guardiani**: verificano che durante il trasporto l'animale mantenga i requisiti e le condizioni di idoneità al trasporto. I conducenti e i guardiani devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'autorità competente dopo aver assolto a precisi obblighi di formazione.

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRAPORTO
(art. 6, par. 3 art. 8, par. 1, art. 9, par. 1 e 2 lett. a), Allegato I- Capo I)

Non sono idonei al trasporto animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie in particolare se:

- non sono in grado di spostarsi **autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto**;
- presentano **ferite aperte di natura grave o prolasso**;
- sono femmine gravide che hanno **superato il 90% del periodo di gestazione** previsto ovvero sono femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
- sono mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato (es. vitello e nel puledro, la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale) esterno.
- sono animali sotto effetto di sedativi, se non sotto controllo veterinario.

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRAPORTO NEL REGOLAMENTO 1/2005
(art. 6, par. 3 art. 8, par. 1, art. 9, par. 1 e 2 lett. a), Allegato I- Capo I)

Casi particolari di divieto: divieti per età e specie:

- **Suini di meno 3 settimane;**
- **Ovini di meno 1 settimana;**
- **Vitelli di meno 10 giorni**

IL TRASPORTO DELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE E' POSSIBILE SE AVVIENE PER DISTANZE INFERIORI A 100 KM.

Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni gravi durante il trasporto e non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, devono essere storditi sul veicolo e sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRAPORTO NEL REGOLAMENTO 1/2005 (art. 6, par. 3 art. 8, par. 1, art. 9, par. 1 e 2 lett. a), Allegato I- Capo I)

- **Casi particolari di divieto: per età e specie nei lunghi viaggi (ossia viaggi > 8 ore):**
- Suini di peso inferiore ai 10 kg;
- Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;
- Equidi domestici di età inferiore ai 4 mesi. I cavalli non domati.

I divieti non si applicano se accompagnati dalla madre.

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO:
IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRAPORTO NEL REGOLAMENTO 1/2005
(art. 6, par. 3 art. 8, par. 1, art. 9, par. 1 e 2 lett. a), Allegato I- Capo I)

Non sono idonei al trasporto animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie: DEROGHE (allegato I – capo I, punti 3, 4)

- se presentano lesioni o malattie lievi solo se il loro trasporto non causa sofferenza addizionale;
- nei casi dubbi è necessario il parere favorevole documentato del veterinario;
- sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria;
- se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca autorizzata ai sensi del D.Lgs. 26/2014;
- se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione – decornazione), purché con ferite cicatrizzate (non idonei se la ferita è sanguinante o con crosta).
- gli animali che si ammalano o subiscono lesioni durante il viaggio vanno: sempre separati dagli altri e curati quanto prima; per la cura è necessario richiedere l'intervento di un veterinario; se necessario sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRAPORTO NELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Soggetti responsabili:

a) **trasportatore quale soggetto responsabile di verificare l'idoneità** al trasporto degli animali da quando vengono caricati nel luogo di partenza a quando vengono scaricati nel luogo di destinazione;

b) **conducenti e guardiani:** durante il trasporto su strada e su rotaia il trasportatore affida l'accudimento degli animali ad altre figure quali i conducenti e i guardiani che verificano che l'animale continui ad essere idoneo al trasporto.

c) **Addetto al benessere degli animali:** per il trasporto su navi adibite al trasporto di bestiame.

Al tema della verifica dell'idoneità degli animali ad essere trasportati è strettamente connesso quello della formazione del personale.

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRAPORTO NELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel reg. 1/2005:
Suinetti di meno 3 settimane
Ovini si meno 1 settimana
Vitelli di meno 10 giorni
Nei lunghi viaggi: i vitelli di meno 14 giorni; i suini pesano più di 10 Kg.

Non sono idonei

- **cani e gatti** di **meno di 12 settimane**;
- **vitelli di meno di 5 settimane e di peso inferiore a 50 kg;**
- **suinetti, agnelli o capretti di meno di 3 settimane,** a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
- **conigli di meno di 48 ore**
- femmine gravide che hanno raggiunto **80% del periodo di gestazione**

Periodo di transizione di due anni.

DENSITA' DI CARICO NEL REGOLAMENTO 1/2005 (allegato I capo VII)

Definizione:

- **gli spazi messi a disposizione per ogni animale non devono essere inferiori alle superfici indicate nell'allegato I capo VII del Regolamento 1/2005.** Nel trasposto su strada si garantisce in **ciascun compartimento** e **in ciascun piano** spazio sufficiente per il movimento naturale. Quindi la valutazione va fatta per ciascun compartimento del veicolo.
- la possibilità del **movimento naturale degli animali,** senza **inciampare in quelli in decubito;**
- **la possibilità di riposare, senza essere calpestati quando sono in decubito**;
- la corretta **termoregolazione;**
- la possibilità di **verifica dello stato fisico/sanitario degli animali;**
- la possibilità di **raggiungere gli abbeveratoi nei viaggi lunghi**.

Sulla densità di carico hanno incidenza: la lunghezza del viaggio, le condizioni meteorologiche ed le caratteristiche e condizioni degli animali.

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO: DENSITA' DI CARICO (allegato I capo VII)

- **Spazi minimi per il trasporto stradale**
- **Categoria: BOVINI**

Gli spazi possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto. La densità di carico è eccessiva se compromette la possibilità di coricarsi ed il movimento naturale degli animali e/o impedisce il regolare accesso al dispositivo di abbeveraggio e/o ostacola la possibilità della verifica dello stato fisico di tutti gli animali

Categoria		Peso	Superficie in m² per animale
BOVINI	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO: DENSITA' DI CARICO (allegato I capo VII)

	Categoria	Superficie in m^2 per animale
POLLAME	Pulcini di un giorno	21-25 cm^2 per pulcino
	Volatini di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm^2/kg
	Volatini di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg	160 cm^2/kg
	Volatini di peso compreso fra 3 kg e 5 kg	115 cm^2/kg
	Volatini di peso superiore di 5 kg	105 cm^2/kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimenzioni ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

SUINI	Tutti i suini devono potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m^2. Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini, può essere necessario aumentare gli spazi minimi richiesti. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO: DENSITA' DI CARICO (allegato I capo VII)

Gli spazi indicati possono variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio per piccoli agnelli può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m2 per animale.

Categoria		Peso	Superficie in m² per animale
OVINI/CAPRINI	Agnelli di peso	> 26 kg < 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	< 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	> 55 kg	> 0,30
	Ovini non tosati	< 55 kg	0,30 – 0,40
	Ovini non tosati	> 55 kg	> 0,40
	Pecore in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Pecore in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50
	Capre	< 35 kg	0,20 – 0,30
	Capre	35–55 kg	0,30 – 0,40
	Capre	> 55 kg	0,40 – 0,75
	Capre in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Capre in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO:
DENSITA' DI CARICO (allegato I capo VII). Le novità della proposta della Commissione

La funzione allometrica: A = kW(2/3)

La densità di carico, insieme alle temperature e alla durata del viaggio sono indicati, nei cinque pareri EFSA resi alla Commissione, come tra i principali fattori di rischio che incidono sul benessere animale nel trasporto di animali vivi.

Si tratta di un approccio nuovo, lo spazio disponibile è fissato attraverso una formula comune per tutti i mezzi di trasporto: A=area (m2 o cm2 per uccelli e conigli trasportati in contenitori), K=valore stabilito per specie o categoria, W=peso vivo (kg).

I valori k proposti determinano una diminuzione critica del peso degli animali trasportabili/m2, che può diminuire di circa il 40% negli ovini, di oltre il 60% nei suini e di oltre il 40% nei bovini. **In generale, considerando le categorie maggiormente trasportate, il calo si attesta intorno al 40% per le diverse specie**.

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO:
DENSITA' DI CARICO (allegato I capo VII). Le novità della proposta della Commissione

	A	B	C	D
Peso vivo	Suini	Equidi	Bovini	Ovini e caprini
medio [in kg]	k=0,027	k=0,029	k=0,034	k=0,037
25	0,23			0,32
50	0,37	0,40	0,46	0,50
75	0,48	0,52	0,60	0,66
100	0,58	0,63	0,73	0,80
125	0,68	0,73	0,85	
150	0,76	0,82	0,96	
175	0,84	0,91	1,06	
200	0,92	1,00	1,16	
225	1,00	1,08	1,26	
250	1,07	1,16	1,35	
275	1,14	1,23	1,44	
300	1,21	1,31	1,52	
325	1,28	1,38	1,61	
350	1,34	1,45	1,69	
375	1,40	1,52	1,77	
400	1,47	1,59	1,85	
450		1,71	2,00	
500		1,84	2,14	
550		1,96	2,28	
600		2,08	2,42	
650		2,19	2,55	

Lo spazio disponibile per il trasporto su strada, su rotaia o via mare, compreso il trasporto in contenitori, è calcolato mediante la seguente equazione allometrica:

Lo spazio disponibile in termini di superficie per animale [m2] durante il trasporto su strada, su rotaia o via mare deve corrispondere almeno alle cifre seguenti.

3. Lo spazio disponibile in termini di superficie per animale [cm²] per il pollame e i conigli trasportati in contenitori deve corrispondere almeno alle cifre seguenti:

	E	F
Peso vivo	pollame	conigli
approssimativo	k=290	k=270
1	290	270
1,5	380	354
2	460	429
2,5	534	497
3	603	562
3,5	669	622
4	731	680
4,5	790	736
5	848	789

TEMPERATURE «ESTREME» NEL REGOLAMENTO 1/2005

CAPO II - MEZZI DI TRASPORTO

- Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto: I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da: proteggere gli animali da intemperie, ***temperature estreme e variazioni climatiche avverse;***

CAPO VI - DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGHI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA:

Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura: I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa **tra i 5 °C ed i 30 °**C **all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna**…. 3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un **sistema di controllo della temperatura** e di un **sistema per registrare tali dati**.

- Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente. 3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un **sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.**

TEMPERATURE «ESTREME». Le novità della proposta della Commissione

Le temperature estreme, insieme alla densità di carico e alla durata del viaggio sono indicati, **nei cinque pareri EFSA** resi alla Commissione, come uno dei **fattori di rischio principale** che incide sul benessere animale nel trasporto di animali vivi.

L'opzione esaminata nella valutazione d'impatto consiste **nell'approvare il trasporto per lunghi viaggi sulla base delle previsioni meteorologiche.**

Viene previsto che **l'organizzatore,** al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e **l'autorità competente,** al momento di approvare il giornale di viaggio, **tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione**. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.

Se le previsioni meteorologiche indicano temperature **comprese tra 25 e 30ºC, saranno consentiti solo brevi viaggi (massimo nove ore) durante il giorno, con accesso all'acqua per gli animali.**

Se le previsioni meteorologiche indicano **temperature superiori a 30ºC, il trasporto di animali sarà consentito solo di notte** (vale a dire tra le 21:00 e le 10:00) e **lo spazio disponibile aumentato del 20%;**

Per temperature inferiori a 0ºC i veicoli devono essere coperti e la circolazione dell'aria controllata.

Con **temperature inferiori a -5ºC:**il tempo di viaggio deve essere limitato a un **massimo di 9 ore**. (art. 31)

È previsto un periodo di transizione di **cinque anni**

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE NEGLI ULTIMI AGRIFISH

Sia sotto la Presidenza Polacca che quella Danese sono stati trattati alcuni aspetti nodali quali:

- **mezzi di trasporto** (Capitolo III),
- **obblighi prima del trasporto** (Capitolo IV)
- **disposizioni relative alla formazione** (articoli pertinenti del Capo VIII)
- **spazio disponibile (**Capitolo VII dell'Allegato I)
- **idoneità al trasporto** (Capitolo I dell'Allegato I).

Rimangono ancora molti punti irrisolti e diversità di opinioni tra gli Stati membri e i portatori di interessi.

Alcuni Stati hanno chiesto il **ritiro della proposta** esprimendo forti perplessità sui temi quali: la compatibilità delle misure contenute nella proposta con la **semplificazione** promossa dall'esecutivo von der Leyen II la **sostenibilità** del livello di ambizione non in linea con la Visione per l'alimentazione e l'agricoltura, sul rischio per la **competitività e la coesione territoriale europea**.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE NEGLI ULTIMI AGRIFISH

Molti altri Stati membri, pur ritendo necessario proseguire i lavori consiliari, hanno evidenziato diverse preoccupazioni: **sull'inidoneità delle misure proposte rispetto al clima** e **sulla durata del viaggio** ; **sull'onere eccessivo e sproporzionato i trasporti a breve raggio**; su maggiori **oneri amministrativi e distorsioni tra Stati membri nell'accesso al mercato** unico; criticità derivanti dall'imposizione di limiti temporali ai viaggi ha conseguenze negative sulla zootecnia; restano aperte le questioni dei tempi di viaggio, anche per la continuità delle attività di esportazione, e della reciprocità per i trasporti da Paesi terzi verso la UE.

Sono state registrate anche posizioni **estremamente favorevoli** di alcuni Stati che si mantengono ottimisti e ambiziosi rispetto al livello di protezione animale da conseguire.

Posizione del Governo Italiano: sono stati sollevati dubbi sulla proporzionalità delle misure proposte dalla Commissione Europea rispetto ai benefici attesi per il benessere animale, nonché sono state espresse preoccupazioni economiche collegate ai rischi per il mercato zootecnico europeo, in considerazione di un possibile un impatto negativo sui costi di trasporto, sulle esportazioni e sulla filiera produttiva italiana.

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE DI RIFERIMENTO

Benessere degli animali durante il trasporto

- CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali: ratificata in Italia con Legge n. 222 del 1973**.**
- REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
- DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- ACCORDO, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 281/1997, STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO del 20 marzo 2008 (atto rep, 114/csr).
- Proposta COM (2023) 770 final2023/0448(COD) di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 7 dicembre 2023 7.12.2023.

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE DI RIFERIMENTO

Controlli Ufficiali

- REGOLAMENTO (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE)
- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
- PIANO DI CONTROLLO NAZIONALE PLURIENNALE – PCNP Piano nazionale sul benessere (art. 3, comma 3 del decreto legislativo 27/2021 entro il 30 aprile vedi considerando 76 e 77 e 78 del regolamento e PIANI ANNUALI DI CONTROLLO IN MATARIA DI BENESSERE ANIMALE E RELAZIONI ANNUALI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

